



# Trade & Customs Italian Update

Gennaio - Marzo, n. 1/2020

## Global Indirect Tax Services



### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### Le novità del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, c.d. 'Cura Italia', sull'emergenza da COVID-19

Si segnala che con la **Nota n. 95986 del 19 marzo 2020**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato taluni chiarimenti sull'ambito di applicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. 'Cura Italia').

Nello specifico l'Amministrazione doganale ha chiarito che il citato Decreto non dispone alcuna sospensione per l'attività degli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzati all'accertamento e al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali.

Inoltre l'Agenzia ha precisato che ai sensi dall'art. 68 del D.L. 'Cura Italia', i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e relativi al pagamento di maggiori diritti doganali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio sono momentaneamente sospesi e posticipati al 30 giugno 2020.

Da ultimo, l'Agenzia ha segnalato lo slittamento dei pagamenti per i possessori dei conti di debito, che consente il versamento periodico, in un'unica soluzione, dei diritti doganali relativi a diverse importazioni, compiute in un arco temporale definito.

A tal proposito occorre evidenziare che - seppur l'art. 92, comma 3, del Decreto in commento stabilisca che "i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi", senza alcun riferimento a requisiti soggettivi - l'Amministrazione doganale ha precisato nella Nota in commento e nei successivi Comunicati emessi in data 19 e 24 marzo u.s. come tale agevolazione debba essere concessa unicamente ai soggetti qualificabili come gestori di servizi di trasporto di merci e di persone.

## COVID-19: importazioni in franchigia da dazi ed IVA di merce destinata a fronteggiare l'emergenza

Si segnala che, in data 19 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un Comunicato con il quale ha fornito indicazioni circa il trattamento fiscale da applicare e gli adempimenti dichiarativi da osservare nel caso di importazione di merci destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

In particolare, l'Agenzia con il citato Comunicato ha chiarito che:

- i. gli apparecchi e strumenti utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all'art. 57 del Regolamento CE n. 1186/2009;
- ii. altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali e;
- iii. merci finalizzate alla gestione dell'emergenza ricevute in dono nel quadro delle relazioni internazionali, di cui agli artt. 82, lettera c, e 84 del Reg. CE n. 1186/2009;

potranno beneficiare all'atto dell'importazione, laddove ne ricorrano i presupposti, della franchigia dai dazi e dall'IVA.

A tal proposito, l'operatore economico dovrà inserire nella **casella 37** della dichiarazione doganale:

- i. il codice del regime 40,
- ii. il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015.

Inoltre dovrà essere data evidenza nella **casella 44** della citata dichiarazione doganale della specifica finalità della merce indicando in tale campo il codice addizionale 17YY.

## Classificazione doganale e determinazione dell'aliquota IVA di prodotti qualificabili sotto due voci diverse della tariffa doganale

Si segnala che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 432 pubblicata in data 14 gennaio 2020 si è pronunciata in materia di classificazione doganale e aliquota IVA corrispondente dei prodotti misti come i 'kit' (cd. 'prodotti complessi').

In particolare, la Suprema Corte - sulla base dei principi unionali - ha chiarito che il criterio determinante per la classificazione doganale deve essere individuato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, così come definite nel testo della nomenclatura combinata.

Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, la Cassazione ha ribadito come, nel caso in cui il prodotto sia composto da due elementi distinti, **l'aliquota IVA applicabile sia comunque unica e determinata in funzione dell'elemento principale.**

## Prova dell'avvenuta spedizione o trasporto di beni

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/1912, è stato inserito l'art. 45-*bis* nel corpo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2011/282 con il quale si prevede un nuovo sistema presuntivo, secondo cui, in presenza di talune circostanze, a partire dal 1° gennaio 2020, i beni si presumono spediti o trasportati da uno Stato membro all'altro e, quindi, la cessione non imponibile si considera configurata.

In particolare, la nuova norma introduce una presunzione relativa di trasporto dei beni verso un diverso Stato membro laddove il cedente sia in grado di esibire alcuni documenti, tra quelli specificatamente previsti dalla dal paragrafo 3 lett. a) e b) del suindicato articolo.

Secondo quanto rilevato nella circ. Assonime n. 29 del 19 dicembre 2019, si segnala che i documenti che attestano la cessione intraunionale debbano essere redatti da soggetti indipendenti rispetto agli operatori economici, ossia i vettori e gli spedizionieri dei beni oggetto di cessione intracomunitaria.

## La Nuova direttiva sul regime generale delle accise

Il 27 febbraio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che sostituisce ed abroga la direttiva 2008/118/CE, la quale attualmente regola il regime generale delle accise.

La nuova Direttiva risulta essere entrata in vigore il 21 marzo, ma diverse previsioni si applicheranno a partire dal 13 febbraio 2023, fra le quali, si segnala l'oggetto del tributo e le condizioni di esigibilità.

Il legislatore ha, in aggiunta, effettuato una completa normazione dei principi giuridici in materia di accise, riorganizzando in un'unica direttiva tutte le modifiche succedutasi nel tempo.

Inoltre, con la Decisione 2020/263 del 15 gennaio scorso, anch'essa pubblicata in data 27 febbraio 2020 in Gazzetta Ufficiale, si introducono nuove disposizioni concernenti il funzionamento del sistema d'informatizzazione relativo alla circolazione intraunionale dei prodotti sottoposti ad accisa.

Infine, il Regolamento 2020/261 recante modifica del Regolamento (UE) n. 389/2012 amplia il contenuto dei registri elettronici inserendo due nuove categorie di operatori economici, ossia lo 'speditore certificato' ed il 'destinatario certificato'.

## Mancato pagamento dell'IVA all'importazione - Responsabilità dello spedizioniere doganale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34644 del 30 dicembre 2019, ha chiarito alcuni aspetti rilevanti sulla responsabilità dello spedizioniere doganale che opera in rappresentanza indiretta.

Innanzitutto, i giudici della Suprema Corte, con la sentenza in commento, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui *"In tema di tributi doganali, lo spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio (...) risponde, (...) solidalmente col soggetto per conto del quale ha presentato la merce, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto in grado di valutare, anche per la propria preparazione professionale, la veridicità dei documenti trasmessigli e, quindi, consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio della Comunità"*.

Inoltre, i Giudici della Suprema Corte, hanno ribadito che 'resta ferma la responsabilità del dichiarante' anche nell'ipotesi in cui, a causa di 'dati rivelatisi falsi' sia stato dichiarato un valore doganale inferiore a quello reale con la conseguenza che il dazio riscosso dall'Amministrazione risulti inferiore rispetto a quello dovuto.

---

### Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Massimo Fabio**

**Partner responsabile**

**Trade & Customs**

**Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



**Trade & Customs Italian Update** / Gennaio - Marzo, n. 1/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.